



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice BIANCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 2012

Norme sugli incentivi alla partecipazione al lavoro delle donne

ONOREVOLI SENATORI. - Sostenere l'incremento della percentuale di donne impegnate nel mondo del lavoro, costituisce un dovere ineludibile se si vuole effettivamente giungere a una crescita civile e moderna dell'Italia.

Inutile ribadire che una crescita sostenuta del numero di donne impegnate nel mondo del lavoro, contribuirebbe altresì a rafforzare la capacità del nostro Paese di competere con i nostri antagonisti internazionali, in termini di produttività e quindi benessere collettivo.

Ogni volta che sentiamo parlare di parità di diritti e doveri tra uomini e donne ci viene spontaneo chiederci se poi, nella realtà, questa parità sia effettivamente raggiunta o se resti ancora una mera chimera tutta da raggiungere e realizzare.

Ci chiediamo, soprattutto, se questa parità tra generi riguardi uno dei campi importanti non solo per le donne ma, come detto poco sopra, l'intero sistema Paese, ovvero il mondo del lavoro.

La percentuale di donne senza lavoro in Italia ormai è insostenibile, e potrebbe assumere proporzioni ancora maggiori se nel conto mettessimo anche quelle donne che, avendo smesso di cercare lavoro, non risultano nemmeno classificate nelle varie classifiche relative al tasso di disoccupazione femminile in Italia.

Sulla base di recentissimi rilevamenti statistici, il tasso di occupazione femminile in Italia si attesta intorno al 46,3 per cento, rispetto al 57,4 per cento della media europea.

Nella classifica che tiene conto del divario occupazionale tra uomini e donne, l'Italia si piazza al 77° posto; nel solo Mezzogiorno il tasso di occupazione femminile è al 31,1

per cento, contro il 56 per cento del Nord-Ovest ed il 57,5 del Nord-Est.

Ancora più preoccupante, nel Mezzogiorno, è la percentuale di donne che ormai hanno smesso di cercare un impiego, a fronte delle innumerevoli delusioni riscontrate in anni e anni di vana ricerca.

Una tale realtà, ovviamente, non può non riflettersi negativamente sul tasso di crescita demografico.

Una società in cui la stragrande maggioranza delle donne è senza lavoro e quindi senza prospettive future di crescita è destinata sempre più ad invecchiare e a non assistere a quel normale ricambio generazionale cui eravamo abituati.

La situazione sarebbe ancora più drammatica se, in soccorso di giovani donne e coppie, non intervenissero i nonni con le loro cure e, soprattutto, con il loro supporto finanziario.

Una tale situazione, estendibile peraltro all'intero territorio, produce i suoi effetti negativi anche sull'economia del nostro Paese, sia in termini di produttività di ricchezza e benessere, sia in termini di posti occupazionali che si riducono sempre più.

È per questo motivo che il presente disegno di legge, puntando come è nel suo proposito a elevare il tasso occupazionale delle donne nel mondo del lavoro, lo fa o si prefigge di farlo direttamente in quegli ambiti che possano consentire una crescita insieme occupazionale e di produttività in generale, maggiori possibilità alle donne di inserirsi nel mondo del lavoro ed infine, ma di certo non come ordine di importanza, una possibilità delle donne di rendersi partecipi al processo di sviluppo del Paese partendo dal processo di sviluppo e crescita individuale, con

tutto ciò che ne consegue in termini di ricchezza *pro capite* e incremento delle nascite.

Se, però, vogliamo che i nostri propositi di incremento occupazionale femminile vadano a buon fine, non dobbiamo assolutamente dimenticare di porre rimedio a un altro problema che da troppo tempo funge da ostacolo alla piena libertà lavorativa delle donne, ovvero la mancanza di strumenti legislativi adeguati che permettano alla popolazione femminile di conciliare impegni di natura domestica con gli impegni professionali.

Occorre fornire alle donne mezzi in grado di consentire loro di non dover rinunciare alla carriera lavorativa a causa dell'impossibilità di far fronte alle incombenze legate all'ambiente abitativo e familiare.

È inutile negare che, all'interno di un nucleo familiare, il ruolo della donna riveste la massima importanza prima nel periodo di maternità e poi nel periodo connesso alla crescita dei figli.

Un aiuto da parte dello Stato, che consentisse alle donne di far fronte sia alla sfera privata che a quella professionale, non potrebbe che permettere loro di inserirsi maggiormente nel mondo del lavoro e di contribuire enormemente alla crescita del tasso di produttività del nostro Paese.

Pertanto, l'articolo 1 del presente disegno di legge presenta quelle che sono le sue finalità, ovvero incrementare e sostenere il tasso occupazionale delle donne all'interno del mondo del lavoro.

L'articolo 2 si impegna a sostenere l'occupazione di donne aventi figli a carico mediante l'introduzione di un incentivo fiscale. Tale incentivo, da inquadrare a sostegno delle spese sostenute per il pagamento delle rette legate alla frequenza di asili nido e ser-

vizi di assistenza e cura per i figli minori, consiste fino ad un massimo di 400 euro per il primo figlio, più 200 euro per ciascun figlio successivo al primo, per i redditi non superiori a 15.000 euro.

Il limite si abbassa a 350 euro per il primo figlio, più 150 euro per ciascun figlio successivo al primo, per redditi complessivi superiore a 15.000 euro ma non a 30.000 euro. Il limite si abbassa gradualmente se il reddito supera i 30.000 euro fino ad essere cancellato per redditi oltre i 40.000 euro.

L'articolo 3 del presente disegno di legge, mira ad incentivare l'assunzione all'interno del mondo del lavoro di donne che abbiano superato i quaranta anni di età, in modo da consentire la piena occupazione a fasce di popolazione che, sebbene nel massimo dell'efficienza e dell'esperienza lavorativa, non riescono a trovare sbocchi professionali per ragioni anagrafiche.

L'articolo 4 del presente disegno di legge, in materia di flessibilità dell'orario di lavoro, permette alle donne con rapporto di lavoro a tempo pieno, di chiedere la trasformazione di esso in *part-time*, purché madri di figli fino a dodici anni di età o fino a quindici anni in caso di figli adottivi.

Questa trasformazione avrebbe la durata soltanto di due anni.

L'articolo 5 prevede un rafforzamento del congedo parentale per le donne fino al terzo anno di vita del bambino, con indennità pari al 100 per cento della loro retribuzione per i redditi fino a 35.000 euro per una famiglia di tre componenti. Il limite è rimodulato al rialzo per le famiglie numerose, tenendo conto degli indicatori di situazione economica equivalente (ISEE).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge ha la finalità di incrementare e promuovere la partecipazione al lavoro delle donne mediante incentivi di natura fiscale, procedure che consentano l'assunzione di donne anche oltre determinati limiti di età e tenendo conto dei concetti di flessibilità sul lavoro ed occupazione *part-time*.

Art. 2.

(Incentivi fiscali a sostegno dell'occupazione)

1. Al fine di sostenere l'incremento delle donne lavoratrici con figli a carico all'interno del mondo del lavoro, si applicano incentivi fiscali fino ad un massimo di 400 euro per il primo figlio, incrementati fino a 200 euro per ciascun figlio successivo al primo, per i redditi non superiori a 15.000 euro.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono ridotti ad un massimo di 350 euro per il primo figlio, incrementati fino a 150 euro per ciascun figlio successivo al primo, per redditi complessivi superiori a 15.000 euro ma non a 30.000 euro.

3. Gli incentivi si riducono gradualmente se il reddito supera i 30.000 euro fino ad essere cancellati per redditi oltre i 40.000 euro.

Art. 3.

*(Assunzione di donne oltre
i quaranta anni di età)*

1. Allo scopo di consentire una piena occupazione della fascia di popolazione femminile avente raggiunto o superato i quaranta anni di età, è disposta la redazione annuale dell'elenco di donne della suddetta fascia anagrafica aspiranti a lavorare in maniera da poterle integrare nelle procedure di assunzione di personale richiesto.

2. La redazione degli elenchi di cui al comma 1 è assegnata alle regioni.

Art. 4.

(Flessibilità di orario e part-time)

1. Le donne con rapporto di lavoro a tempo pieno possono chiederne la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo parziale, purché madri di figli fino a dodici anni di età o fino a quindici anni in caso di figli adottivi, per un periodo non superiore a due anni.

Art. 5.

*(Rafforzamento degli strumenti
di conciliazione familiare)*

1. È previsto un rafforzamento del congedo parentale per le donne fino al terzo anno di vita del bambino, con indennità pari al 100 per cento della loro retribuzione per i redditi fino a 35.000 euro per una famiglia di tre componenti.

2. Il limite di reddito di cui al comma 1 è rimodulato al rialzo per le famiglie numerose, tenendo conto degli indicatori di situazione economica equivalente (ISEE).

